

marina mercantile, cioè recupero fatto in *vista di terra* con diritto, come dice, alla ricompensa per l'a. 121, rimane espressamente abrogato perchè è abrogato questo art. 121; e conseguentemente il salvataggio in *vista di terra* ricade nell'applicazione della legge del 1925.

Ma c'è l'altro caso, regolato dall'art. 134 predetto nel secondo comma, cioè recupero *fuori vista di terra*, con diritto consequenziale all'ottavo del valore della nave e del carico, come c'è l'art. 135 (1) per i recuperi di altri oggetti, d'ignota provenienza. Per l'art. 134 non v'ha abrogazione espressa. E allora: rimane esso? Resta, cioè, in vigore il salvataggio con diritto alle cose, nave e carico, per l'ottavo del valore di esse, e perciò avremmo un caso che rimane estraneo alla legge nuova?

Partendo dal riflesso che il legislatore abbia tralasciato la esplicita abrogazione dell'a. 134 in toto (*ubi noluit tacuit*) si deve concludere che per il salvataggio fuori vista di terra esso è ancora in vigore. Così avremmo una sopravvivenza dell'antico diritto sull'identico fatto materiale del recupero, determinata dalla circostanza che il salvamento si faccia in vista o fuori vista dalla costa; e in *vista* dalla costa si rientra nella remunerazione di assistenza; *fuori vista* si va al compenso speciale dell'ottavo del valore.

Non si può postulare, contro questa interpretazione, una negligenza del legislatore, perchè ancora il criterio

---

della nave e del carico. Se invece la nave sia trovata in vista di terra, coloro che l'hanno salvata hanno diritto al rimborso delle spese e a una ricompensa pari al decimo del valore delle cose recuperate ».

(1) L'art. 135 è sostituito nel Progetto dalle disposizioni tecnicamente migliorate degli art. 423 e 425 che lasciano identica la questione perchè richiamato dall'art. 138 mantenuto dal Progetto sostanzialmente.